

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it
avv.paolozinzi@pecavvomaticassino.it
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

TRIBUNALE DI VELLETRI
In funzione di Giudice del Lavoro
Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.

LOLETTI GIORGIA, nata a Genzano di Roma (RM), il 03.05.1990, c.f. LLLGRG90A43D972M, rappresentata e difesa giusta procura in calce dalla società tra avvocati “*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*”, sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494 Capitale sociale euro 10.000,00 giusta procura in calce ed espressa designazione degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone *BNG NNR 65E08 I838T* e Paolo Zinzi, *ZNZPLA88L16D810T*, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell’art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

avv.paolozinzi@pecavvomaticassino.it

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., e **Usr Lazio** in persona del Dirigente e l.r.p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it



In breve.

L'istante è una docente che ha conseguito, in Romania, il titolo di abilitazione allo svolgimento della professione di insegnante in data 26.02.2016.

Ha presentato, in Italia, istanza di riconoscimento del titolo estero in data 01.08.2016.

Sulla scorta dei requisiti sopra delineati ha partecipato, con riserva, al concorso Fit indetto con DDG 85/2018.

Ed infatti, l'art. 3 comma 4 del D.D.G. 85/2018 del M.I.U.R. che testualmente dispone: “[...] **Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017**, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale”.

Soddisfatte quindi le condizioni di partecipazione al concorso, sia pure con riserva.

Parte ricorrente ha partecipato al concorso cd. Fit, disciplinato dall'art. 17 lett. b del D.Lgs 59/2017.

Ha superato le prove selettive.

E', **inserita, con riserva, nelle graduatorie regionali di merito per la regione Campania.**

L'art. 11 del DDG 16.02.2018, n. 85 prevede che: “3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente e nel limite dei posti di cui al ad un Direzione generale per il personale



scolastico percorso di formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, che si conclude con una valutazione finale, ai sensi del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017. Tale percorso prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.

...Omissis...

6. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'avvio del percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017"

L'art. 3, comma 2 del D.M. 984/2017 prevede che "I docenti avviati al terzo anno del percorso FIT e al percorso annuale **coprono posti vacanti e disponibili con piena disponibilità didattica** e il relativo contratto prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale...";

Soddisfatte quindi anche le condizioni per l'immissione in ruolo, sia pure con riserva.

Pertanto indubitabilmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4, e degli artt. 11-12 del DDG 85/2018 la ricorrente vanta il diritto all'immissione in ruolo a tempo indeterminato e segnatamente al terzo anno del percorso cd. Fit.

Ma l'USR Campania non ha immesso in ruolo la ricorrente e ciò ha fatto con nota del 20.08.2020 priva di numero di protocollo allegata sub 1)

L'USR Campania non ha interpretato correttamente la riserva di partecipazione alla procedura concorsuale

La riserva condiziona risolutivamente il contratto ma non può avere alcuna incidenza sulla immissione in ruolo a seguito di



superamento del concorso.

La previsione concorsuale prevede solo la ammissione con riserva: nulla dispone in merito alla immissione in ruolo a seguito di superamento del concorso per cui la ricorrente ha diritto alla immissione in ruolo sia pure risolutivamente condizionata.

Vi è stata, dunque, una lesione del diritto soggettivo della ricorrente alla scelta dell'ambito per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato.

La mancata convocazione per l'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato determina, irreparabilmente, la possibilità per la ricorrente di ottenere la stipula del contratto a tempo indeterminato sebbene con riserva fino all'esito della definizione del procedimento per il riconoscimento del titolo estero.

FATTO

L'istante è un docente che ha conseguito, in Romania, il titolo di abilitazione allo svolgimento della professione di insegnante nel Luglio 2017.

Ha presentato, in Italia, istanza di riconoscimento del titolo estero in data 02.01.2018.

Sulla scorta dei requisiti sopra delineati ha partecipato, con riserva, al concorso Fit indetto con DDG 85/2018.

Ed infatti, l'art. 3 comma 4 del D.D.G. 85/2018 del M.I.U.R. che testualmente dispone: "[...] Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione,



entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale”.

Soddisfatte quindi le condizioni di partecipazione al concorso, sia pure con riserva.

**

Parte ricorrente ha partecipato al concorso cd. Fit, disciplinato dall’art. 17 lett. b del D.Lgs 59/2017.

Ha superato le prove selettive.

E’, inserito, con riserva, nelle graduatorie regionali di merito per la regione Lazio sia per la classe di concorso A048 che per la Cdc A049.

Ma nonostante la presenza di posti vacanti e disponibili per le classi di concorso sopra indicate, il ricorrente non è stato immesso in ruolo in quanto docente inserito in graduatoria con riserva.

L’art. 11 del DDG 16.02.2018, n. 85 prevede che :“3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente e nel limite dei posti di cui al ad un Direzione generale per il personale scolastico percorso di formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, che si conclude con una valutazione finale, ai sensi del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017 .Tale percorso prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.

...Omissis...

6. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell’avvio del percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017”

L’art. 3, comma 2 del D.M. 984/2017 prevede che *“I docenti*



avviati al terzo anno del percorso FIT e al percorso annuale coprono posti vacanti e disponibili con piena disponibilità didattica e il relativo contratto prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale...";

Soddisfatte quindi anche le condizioni per l'immissione in ruolo, sia pure con riserva.

Pertanto indubitabilmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4, e degli artt. 11-12 del DDG 85/2018 la parte ricorrente vanta il diritto all'immissione in ruolo a tempo indeterminato e segnatamente al terzo anno del percorso cd. Fit.

Ma l'USR Lazio non ha immesso in ruolo il ricorrente e ciò ha fatto con nota del 28.08.2020 DDG n. 965 del 28/08/2020 allegata *sub* 1)

L'USR Lazio non ha interpretato correttamente la riserva di partecipazione alla procedura concorsuale

La riserva condiziona risolutivamente il contratto ma non può avere alcuna incidenza sulla immissione in ruolo a seguito di superamento del concorso.

La previsione concorsuale prevede solo la ammissione con riserva: nulla dispone in merito alla immissione in ruolo a seguito di superamento del concorso per cui il ricorrente ha diritto alla immissione in ruolo **sia pure risolutivamente condizionata**.

Vi è stata, dunque, una lesione del diritto del ricorrente alla scelta dell'ambito per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato in quanto parte ricorrente **ha ottenuto soltanto l'accantonamento del posto in luogo dell'immissione in ruolo**.

Il Tar Lazio con plurime sentenza ha già stabilito sul



punto:“ ... il bando di concorso di cui al D.D. G. n. 85/2018 non reca alcuna norma, disciplinante la fase successiva all’approvazione delle graduatorie, la quale inibisca l’ammissione al prescritto percorso FIT destinato ai vincitori delle prove concorsuali, ai concorrenti che siano stati ammessi alle medesime con riserva dell’effettivo rilascio del decreto di riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero in Paese intracomunitario e le abbiano superate...omissis... Siffatta deroga, ritagliata per i docenti abilitati all’estero entro il 31.5.2017 e che abbiano presentato al Miur istanza di riconoscimento entro il 22.3.2018, ispirata ad un evidente favor riveniente dalla considerazione che il decreto ha riservato a quanti abbiano conseguito un’abilitazione all’insegnamento entro il 31.5.2017 sebbene all’estero, risulterebbe invece frustrata dall’ingiusto e contraddittorio diniego all’immissione in ruolo di docenti che siano stati previamente ammessi con riserva al concorso in ossequio all’art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 poc’anzi esaminato. “Ritiene quindi il Collegio di dover puntualizzare che l’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all’espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, e che, per altro verso, tale ambulatorietà, come nel diritto privato si definisce l’attitudine di un peso reale quale una servitù a seguire le successive vicende dominicali del bene comprimendo il diritto di proprietà, dovrà ovviamente operare anche in malam partem, ovvero ossia sostanziandosi civilisticamente, nella fase negoziale situata “a valle” del procedimento concorsuale, in una condizione risolutiva- che è opportuno formalizzare espressamente - del futuro contratto



di lavoro del docente, il quale, stipulato sotto condizione risolutiva, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto.” (cfr. ex multis Tar Lazio - Roma, sez. IIIa bis, sentenza pubblicata il 13/09/2019, n. 10937/2019 REG.PROV.COLL., N. 09520/2019 REG.RIC.).

La mancata convocazione per l'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato determina, irreparabilmente, la possibilità per il ricorrente di ottenere la stipula del contratto a tempo indeterminato sebbene con riserva fino all'esito della definizione del procedimento per il riconoscimento del titolo estero.

FATTO

1) La prof.ssa Lolletti Giorgia è una docente che ha conseguito, in Romania, nel Luglio 2017, il titolo di abilitazione all'esercizio e allo svolgimento della professione di docente e vanta diversi anni di servizio in Italia;

2) L'istante, dunque, ha conseguito il titolo di abilitazione in Romania nel Luglio 2017 ed ha presentato domanda di riconoscimento del titolo estero in data 02.01.2018;

3) Al fine di ottenere la stabilizzazione ha partecipato al concorso riservato ai docenti abilitati indetto con DDG 85/2018, entro i termini di scadenza previsti dal bando;

4) Il bando di concorso indetto con DDG 85/2018 prevedeva, tra i requisiti di partecipazione alla selezione – con riserva -, quello dell'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento all'estero entro il 31.05.2017 e la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso entro il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;



Entrambi i requisiti di accesso previsti dal bando sono stati soddisfatti dal ricorrente.

5) Il ricorrente, docente precario, **ha dunque partecipato al Concorso a posti e cattedre per titoli ed esami, cd. Fit** di cui all'art. 17 comma 2, lettera B, del D.lgs n. 59/2017, indetto con D.D.G. 85/2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 16.02.2018, IV Serie Speciale concorsi ed esami, presso la regione Lazio per le seguenti classi di concorso: classe di concorso AJ56;

6) Parte ricorrente **ha partecipato al concorso in forza di titolo di abilitazione estero conseguito ante 31.05.2017 in attesa di riconoscimento**, così come previsto dall'art. 3 comma 4 del D.D.G. 85/2018 del M.I.U.R. che testualmente dispone: “[...] **Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017**, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale”

7) Ed invero, la prof.ssa Lolletti è in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania ante 31.05.2017 ed ha presentato la domanda di riconoscimento del predetto titolo al Ministero dell'Istruzione il 02.01.2018;

8) La prof.ssa Lolletti Giorgia, dopo aver presentato la domanda di partecipazione, **ha superato le seguenti prove concorsuali**:



- per la classe di concorso A048 e A049 Regione Lazio;

All'esito del superamento delle prove concorsuali, il ricorrente è stata inserita nelle graduatorie regionali di merito A048 e A049 Regione Lazio (Cfr. graduatorie allegate);

9) E' collocata in posizione utile per l'immissione in ruolo.

9.1) Ma la prof.ssa Lolletti è stata convocata per l'immissione in ruolo avendo lo stesso scelto sia la Provincia che la preferenza degli istituti scolastici per l'immissione in ruolo

Ma non risulta tra i docenti che hanno avuto l'immissione in ruolo come dimostrato documentalmente dalla pubblicazione del decreto DDG n. 11123 del 08/08/2019.

Nel caso in esame, in data 06.08.2020 il Ministero dell'Istruzione ha accantonato un posto in Provincia di Roma in favore della ricorrente: non è stata però immessa in ruolo.

10) Pertanto, a seguito di scelta della provincia per l'immissione in ruolo, il Ministero non ha stipulato il contratto a tempo indeterminato con parte ricorrente, pur utilmente inserita in graduatoria in posizione utile per l'immissione in ruolo, permettendo alla stessa soltanto l'accantonamento del posto in quanto inserita con riserva in graduatoria;

11) Ed infatti altri docenti collocati in graduatoria in posizione inferiore a quella del ricorrente sono stati immessi in ruolo e il ricorrente ne è stata esclusa;

12) Con nota dell'Usr Lazio, l'Amministrazione resistente ha pubblicata la lista dei docenti che sono stati immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato;

tra questi non compare il ricorrente.



13) La ricorrente, con nota *Pec*, ha richiesto copia dei documenti attinenti le procedure di convocazione stipulati da soggetti inseriti in graduatoria in posizione deteriore rispetto alla stessa.

Ha inviato formali diffide.

L'istanza non è stata riscontrata.

14) **Il ricorrente ha diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato sebbene condizionato risolutivamente allo scioglimento della riserva;**

15) La stessa ha subito e sta subendo un danno derivante dalla illegittima condotta dell'Amministrazione che, erroneamente, non ha stipulato il contratto di lavoro con il ricorrente che, conseguenzialmente, sta subendo danni che maturano giornalmente.

Agisce in giudizio per l'accertamento della condotta illegittima da parte dell'Amministrazione resistente con espressa riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

DIRITTO

I

Giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

Ed invero, la Corte di Cassazione a Sezione Unite, con sentenza n. 15428 del 07.07.2014 ha statuito che: "[...] Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di impiego pubblico privatizzato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di



assunzione", attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro (essendo tali le procedure aperte ai candidati esterni, ancorché vi partecipino anche soggetti già dipendenti pubblici) ed i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti lavorativi, mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 15403/2003; 2288/2008; 21558/2009; 8522/2012; 10409/2013).

Tuttavia è stato precisato che, con l'approvazione della graduatoria, si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'amministrazione, subentrando una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede; con la conseguenza che la controversia sulla domanda di un pubblico dipendente, il quale, dopo l'espletamento di una procedura pubblica concorsuale, chieda l'accertamento del suo diritto all'assunzione e alla stipulazione del relativo contratto di lavoro, con la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, esula dall'ambito di quelle inerenti la suddetta procedura del pubblico concorso, onde, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, la sua cognizione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 15342/2006; 21671/2013)..."

Nel caso in esame, sussiste, quindi, la giurisdizione del Giudice ordinario in quanto le domande, ivi inclusa quella risarcitoria, hanno ad



oggetto un momento giuridico e fattuale successivo rispetto alla approvazione della graduatoria, pertanto, l'oggetto del giudizio va collocato in uno spazio temporale posteriore la pubblicazione della graduatoria fino alla stipula del contratto.

Il momento della formazione delle graduatorie determina l'attrazione al foro amministrativo della giurisdizione in quanto si è in presenza di atti autoritativi.

Il momento successivo all'emanazione delle stesse, invece, non può che attribuire la giurisdizione al Tribunale ordinario in quanto si è in presenza di atti adottati con i poteri del datore di lavoro privato con applicazione dell'art. 63 D.Lgs 165/2001.

Chiarisce ogni dubbio Cassazione Sezioni Unite del 23.09.2013 n. 21671: *"[...] La controversia sulla domanda di un pubblico dipendente, il quale, dopo l'espletamento di procedura pubblica concorsuale, chieda l'accertamento del suo diritto all'assunzione nel ruolo del personale dirigenziale e alla stipulazione del relativo contratto di lavoro, con la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, esula dall'ambito di quelle inerenti la suddetta procedura del pubblico concorso (tale essendo anche quello preordinato all'inquadramento di dipendenti in area superiore, come nella specie) e, perciò, **ai sensi dell'art. 63, primo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la sua cognizione spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.** Infatti, con l'approvazione della graduatoria si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'amministrazione, subentrando una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), anche secondo i parametri della correttezza e della*



buona fede.”

Sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito (Velletri) ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c. in quanto la ricorrente ha prestato l'ultimo servizio presso l'Istituto Comprensivo di Albano Laziale.

II

La illegittimità della condotta del Ministero.

L'istante dopo aver brillantemente superato le prove concorsuali, è stata inserita, con riserva, nelle graduatorie regionali di merito della regione Campania per le seguenti classi di concorso: A048 e A049.

L'Usl Lazio, con provvedimento del 06.08.2019 ha accantonato il posto in favore della ricorrente in luogo della stipula del contratto a tempo indeterminato.

La condotta dell'Amministrazione è, *ictu oculi*, illegittima.

L'oggetto del contendere è se i docenti inseriti **con riserva** nelle graduatorie regionali di merito in conseguenza della previsione contenuta nel bando di concorso hanno **diritto all'immissione in ruolo** con contratto a tempo indeterminato sebbene tale diritto si sottoposto alla condizione dello scioglimento della riserva.

Ebbene, nel caso in esame, la docente ha conseguito un titolo di abilitazione in uno Stato Membro dell'Unione Europea e segnatamente presso la Romania.

Ha partecipato al concorso indetto con D.D.G. 85/2018 in forza dell'art. 3 comma 4, a mente del quale: “[...] Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la



presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale...”

La norma ministeriale verrebbe svuotata di efficacia laddove si ammettesse che tutti i docenti collocati “con riserva” nelle graduatorie non avessero diritto all’inserimento.

L’inserimento di un candidato di un concorso che è inserito in una graduatoria con riserva deve essere inteso nel senso che lo stesso ha diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla **condizione risolutiva** (dello scioglimento negativo della riserva da parte dell’autorità giudiziaria – ovvero del riconoscimento del titolo estero).

La duplice natura di atto del procedimento amministrativo di selezione del soggetto da assumere e di atto negoziale è stata riconosciuta al bando di concorso ed all’approvazione della graduatoria da Cass., sez. un., 16 aprile 2007 n. 8951

In senso conforme, Cassazione 9807/2012, secondo cui: “...*In materia di lavoro pubblico contrattualizzato, al bando di concorso per l’assunzione di nuovo personale va riconosciuta la duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo, quale atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento, e di atto negoziale, in quanto proposta al pubblico sia pure condizionata all’espletamento della procedura concorsuale e all’approvazione della graduatoria; analoga duplicità presenta l’atto di approvazione della graduatoria, che costituisce, ad un tempo, il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e l’atto negoziale, di individuazione del futuro contraente, da cui discende il diritto all’assunzione del partecipante collocato in posizione utile in graduatoria e il correlato obbligo dell’amministrazione, assoggettato al regime di cui all’art. 1218 cod. civ.. Ne consegue che, in caso di mancata assunzione, va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che*



l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, dovendosi escludere che l'onere di tale dimostrazione possa ritenersi assolto con la mera deduzione di difficoltà finanziarie..."

La Suprema Corte di Cassazione 1399/2009 ha, inoltre, chiarito, richiamando precedenti giurisprudenziali del medesimo Supremo Consesso che: *"Nel sistema del lavoro pubblico contrattualizzato al bando di concorso per l'assunzione, diretto a dare attuazione alla decisione (di per s'è non impegnativa nei confronti dei terzi) di far fronte al fabbisogno attuale di personale dipendente, va riconosciuta duplice natura giuridica: di provvedimento amministrativo nella parte cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento; di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all'espletamento del procedimento concorsuale e all'approvazione della graduatoria. Anche l'approvazione della graduatoria presenta questa duplicità di natura giuridica: provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del futuro contraente. Dall'approvazione della graduatoria discende, quindi, il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c. (vedi Cass. S.U. 16 aprile 2007, n. 8951)."*

L'articolo 17, comma 2, lett. b) ha previsto le regole per il concorso straordinario cui hanno partecipato la ricorrente:
"concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a) , è destinato il 100% dei posti di cui all'alea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli



anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto"

L'articolo 17 del D.Lgs 59/2017, al comma 4 e 5 prevede che:

"La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, nonché il titolo di dottore di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto anno sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. L'ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto.

Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento."

Coerentemente con il disegno del Legislatore, l'art. 11 del DDG 16.02.2018, n. 85 afferma che "3. I candidati inseriti nelle



graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente e nel limite dei posti di cui al *ad un* Direzione generale per il personale scolastico percorso di formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, che si conclude con una valutazione finale, ai sensi del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017. Tale percorso prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.

...Omissis...

6. **Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'avvio del percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017"**

L'art. 3, comma 2 del D.M. 984/2017 prevede che "I docenti avviati al terzo anno del percorso FIT e al percorso annuale **coprono posti vacanti e disponibili con piena disponibilità didattica** e il relativo contratto prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale..."

L'articolo 13 del D.Lgs 59/2017 statuisce espressamente:

"Art. 13. Accesso al ruolo

1. Il terzo anno del percorso FIT è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. **Il terzo anno del percorso FIT non è ripetibile e, qualora valutato**



positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. La commissione di valutazione finale per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 3, comma 7, è presieduta dal dirigente scolastico della scuola ove il titolare di contratto FIT ha prestato servizio nel terzo anno del contratto medesimo. La commissione comprende altresì sia docenti delle università o istituzioni AFAM impegnati nei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9, sia i tutor universitario o accademico e coordinatore dell'interessato, nonché il tutor scolastico del terzo anno del contratto FIT.

3. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del contratto FIT è assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli è attribuito un incarico triennale ai sensi dell'articolo 1, commi dal 79 all'82, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

4. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non abbiano concluso positivamente il percorso FIT. I titolari di contratto FIT che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario ma non abbiano concluso positivamente, per qualunque ragione, il percorso FIT, sono riammessi alla parte residua del percorso esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso, fatta salva la validità del titolo di specializzazione eventualmente conseguito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, commi 1 e 6, nonché dell'articolo 16, commi 1 e 6."

In conclusione l'inserimento di un candidato di un concorso nella graduatoria con riserva, dev'essere inteso nel senso che l'inserimento stesso è subordinato alla condizione risolutiva del rigetto, da parte del tribunale, del ricorso nel merito, non potendosi invece ritenere che



l'iscrizione "con riserva", ancorché in una posizione di graduatoria utile per la nomina, inibisca il conseguimento di quest'ultima; se così fosse il provvedimento cautelare verrebbe privato della sua utilità, posto che l'interessato, a questo punto, non otterrebbe la nomina e quindi proprio il risultato sostanziale auspicato e giurisdizionalmente perseguito (anche in via cautelare)" (TAR Lazio-Roma, sez. III bis, 24 dicembre 2003, n. 13461; conforme C.G.A, Sez. giur., 23 aprile 2001, n. 179)...."

All'esito di un concorso nel pubblico impiego privatizzato, si instaurano tra vincitore e pubblica amministrazione, diritti e doveri corrispettivi, riconducibili allo schema della responsabilità contrattuale prevista ex art. 1218 c.c., pertanto, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile" (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 36/2016)...."

In tal senso Tribunale di Benevento Sentenza allegata.

Alla luce delle argomentazioni suesposte emerge nitidamente l'illegittimità dell'attività posta in essere dall'Amministrazione resistente, la quale ha irragionevolmente escluso l'odierna ricorrente dalla convocazione.

Con espressa riserva di agire, in separato giudizio, per il risarcimento di tutti i danni.

Tutto ciò premesso in fatto e ritenuto in diritto, agisce in giudizio la ricorrente Lolletti Giorgia per le seguenti

conclusioni

Voglia il Tribunale adito previa emanazione dei provvedimenti di rito, anche previa disapplicazione di tutti gli atti contrastanti con il diritto dell'istante, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al



reclutamento come previsto dal DDG 85/2018 alla pari dei candidati inseriti in graduatoria senza riserva, in luogo dell'accantonamento del posto;

conseguentemente condannare l'Amministrazione ad inserire la ricorrente nella procedura ordinaria di reclutamento ed a procedere alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del DDG 85/20108 al pari dei docenti inseriti senza riserva nella graduatoria.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone.

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.

In via istruttoria.

Si chiede di essere ammessi a prova per interpellò e all'esito per testi su tutte le circostanze di cui alla premessa in fatto, da intendersi per integralmente ribadite, emendate da ogni valutazione e giudizio, precedute dall'inciso vero che.

Testi riservati.

Si chiede inoltre, ex art. 210 c.p.c., ordinarsi alla resistente la produzione in giudizio delle comunicazioni di convocazione effettuate ai docenti collocati in graduatoria in posizione successiva a quella della ricorrente esclusa dalle convocazioni stessa a seguito della nota oggi impugnata nonché di esibire tutta la documentazione richiesta con nota Pec.

Si offrono in comunicazione mediante deposito i seguenti documenti di cui si chiede l'ammissione come mezzi di prova documentale:



1. Provvedimento accantonamento posto;
2. DDG 85/2018;
3. Domanda di riconoscimento abilitazione estera;
4. Domanda di partecipazione al concorso indetto con DDG 85/2018;
5. Contingente immissioni in ruolo;
6. Graduatorie regionali di merito;
7. Contratti Miur;
8. Diffida e Istanza di accesso agli atti;
9. Giurisprudenza Tar Lazio;
10. Accantonamento posto;
11. Procura alle liti.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e, pertanto, il contributo unificato è pari ad euro 259,00.

Isola del Liri, 7 Settembre 2020

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto alla stipula del contratto a tempo indeterminato della ricorrente da Graduatorie regionali



di merito da concorso DDG 85/2018 e segnatamente quelle dell'Usr Campania CDC A048 e A049.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie:

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, C.F. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) e Usr Lazio, entrambi domiciliati ex lege presso l'avvocatura dello Stato di Roma ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque



idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore**, C.F. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) e **Usr Lazio**, entrambi domiciliati ex lege presso l'avvocatura dello Stato di Roma ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati.



Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri, 7 Settembre 2020

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

